



**Unione Comuni della Presolana
PROVINCIA DI BERGAMO**

**Servizio affari generali, amministrativo
e segreteria**

DETERMINAZIONE DEL 06/03/2026

**REGISTRO GENERALE N. 29
REGISTRO SETTORE N. 12**

Oggetto: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) PER I COMUNI DI CERETE, FINO DEL MONTE, ONORE E SONGAVAZZO E PER L'UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA. INCARICO TRIENNALE ALLA SOCIETA' GRC TEAM SRL CON SEDE IN VILLA D'ALME' (BG). CIG: BABA8F583D.

VISTO il Decreto del Presidente n. 4 del 30/12/2025 di nomina dei Responsabili di Servizio e conferimento di incarichi di elevata qualificazione dell'Unione dei Comuni della Presolana;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 241/1990 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali e il Regolamento sui controlli interni dell'Ente;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATO:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 22/11/2025, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto "Approvazione schema di documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026/2028";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 20/12/2025, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati";
- la deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 26/06/2023, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata approvata la convenzione tra l'Unione Comuni della Presolana e i Comuni di Cerete, Fino del Monte,

Onore e Songavazzo per la gestione associata del servizio tributi, sistemi informativi, URP e comunicazione;

- le deliberazioni assunte dalle Giunta comunali dei Comuni associati contenente il dettaglio delle competenze trasferite all'Unione in materia RDP/DPO;

PREMESSO che è scaduto l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO);

RITENUTO quindi di avvalersi di operatore economico esterno a cui affidare il servizio in oggetto, dotato delle necessarie professionalità e capacità tecnico-economica;

EVIDENZIATO che Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023, è stato individuato il Responsabile Servizio Affari generali, amministrativo e segreteria;

EVIDENZIATO che la categoria merceologica d'interesse non rientra nell'elenco di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015;

VISTO l'art. 26 della L. n. 488/1999 e ss.mm.ii. in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni in adesione ad apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche attraverso le convenzioni e accordi quadro stipulati e messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il contenuto della prestazione e per il valore, distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRESO ATTO che:

- l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *“(…) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

OSSERVATO che la disciplina della digitalizzazione, delineata negli articoli da 19 a 36 del vigente Codice dei Contratti, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto tutti gli affidamenti devono essere assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, a prescindere dall'importo economico;

RILEVATO che i contratti stipulati in violazione degli obblighi normativi sopra elencati costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ed erariale;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi con le seguenti caratteristiche essenziali:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) e assistenza nell'adeguamento e nella gestione del Sistema Privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
- b) il contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi delle disposizioni UE in essere;
- c) la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto – motivazione: incarico ad un operatore con idonee capacità di fornitura immediata e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) la procedura = affido diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 con richiesta di preventivo ricorrendo al mercato elettronico pubblica amministrazione - Me.PA.;
- e) le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, nonché specificate nel presente provvedimento;

VISTO il preventivo – ns. prot. n. 991/2026, presentato dalla Soc. GRC team Srl con sede in Via Sigismondi, 40 – 24018 Villa d'Almé (BG) la quale si rende disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi al costo di € 7.600,00/anno, oltre IVA di legge;

RITENUTO di affidare alla sopracitata Società le attività in parola in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle esigenze operative degli Enti e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RILEVATA la necessità procedere con l'aggiudicazione e di impegnare la spesa, in applicazione dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

OSSERVATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 53, c. 1, del D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto “garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive”;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

OSSERVATO, quindi, che la stazione appaltante procederà con le verifiche di cui sopra nell'ipotesi di campionamento del presente affidamento;

TENUTO CONTO altresì che, in ogni caso:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95;

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente atto è esente dall'imposta di bollo, di cui all'art. 18, comma 10 e Tabella A Allegato I.4 del Dlgs n. 36/2023, in quanto importo contrattuale inferiore a € 40.000,00=;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva – Durc On Line – numero protocollo INAIL_51572334 NAIL_52258396/2026, con scadenza validità 06/05/2026;

VISTA la comunicazione relativa al c/c dedicato a norma degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010,

VISTA la Delibera n. 582/2023 dell'ANAC, in materia di avvio del processo di digitalizzazione, la quale precisa che la richiesta del CIG per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

VERIFICATO altresì che per l'affidamento di cui in oggetto è stato acquisito, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010 il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG: BABA8F583D.

RICHIAMATO:

- l'articolo 16 del Dlgs n. 36/2023 (conflitto di interessi),
- le linee guida Anac n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché Responsabile Unico del Progetto, attesta che, in relazione alla presente procedura, non sussistono nei propri confronti situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

DATO ATTO che verificata la natura della fornitura, non esistono rischi d'interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e i dipendenti dell'operatore economico affidatario dei lavori, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.;

ACCERTATO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267 /2000 e s.m.i. e del Regolamento dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente da parte del Responsabile;

TUTTO ciò premesso:

DETERMINA

LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. Di affidare per un triennio, per le motivazioni meglio descritte nelle premesse, alla Soc. GRC team Srl con sede in Via Sigismondi, 40 – 24018 Villa d'Almé (BG) - CF / P.IVA 04141040164 il servizio RDP/DPO per i comuni di Cerete, fino del Monte. Onore e Songavazzo e per l'Unione Comuni della Presolana, come meglio descritto nella procedura di acquisto n. 1493699 - ordinativo esecuzione immediata n. 8994334 di acquistinretepa.it, secondo le caratteristiche tecniche meglio specificate nel preventivo prot. 2026.047.002U citato nelle premesse, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, Dlgs n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, alle seguenti condizioni economiche: € 7.600,00/anno.
2. Di approvare la proposta tecnica formulata dalla ditta- ns. prot. n. 991/2026.
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 27.816,00, IVA compresa, con imputazione al capitolo 321/99 codice 01.08 - 1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
 - esercizio 2026 per € 9.272,00
 - esercizio 2027 per € 9.272,00
 - esercizio 2028 per € 9.272,00.
4. Di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui al precedente punto 3. avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto.
5. Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente CIG: BABA8F583D.
8. Di precisare che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.
9. Di precisare che quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
10. Di comunicare all'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Comuni della Presolana in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante comunicazione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

11. Di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
12. Di dare atto che il sottoscritto responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.
13. Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013.
14. Di precisare che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi in materia di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
15. Di dare atto che:
 - l'acquisizione è effettuata ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA;
 - tale servizio / fornitura, come da attestazione depositata agli atti, non è disponibile nell'ambito delle convenzioni CONSIP Spa,
 - la fornitura oggetto del presente atto è esente dall'imposta di bollo, di cui all'art. 18, comma 10 e Tabella A Allegato I.4 del Dlgs n. 36/2023, in quanto importo contrattuale inferiore a € 40.000,00=.
16. Di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023, ai fini di garantire la tempestività e la continuità nell'erogazione del servizio.
17. Di comunicare l'assunzione del presente provvedimento ai terzi interessati.
18. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la capacità finanziaria sottoscritto del Responsabile del Servizio Finanziario.
19. Di dare atto del divieto di contrarre con l'Ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa amministrazione non consentiti dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage) che sarà oggetto di apposita dichiarazione dell'appaltatore.
20. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, secondo i termini e le modalità di legge (D.Lgs. n. 104/2010).

**Il Responsabile del Servizio
Signorelli Mattia**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.